

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 10 maggio 2012****sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2010**

(2012/551/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 <sup>(1)</sup>,
- visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 [COM(2011) 473 — C7-0256/2011] <sup>(2)</sup>,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2010,
- visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],
- visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2011) 643], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2011) 1189],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia <sup>(3)</sup>,
- vista la dichiarazione <sup>(4)</sup> attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2012, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 — C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 *bis* del trattato Euratom,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
- visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,
- vista la decisione 2008/46/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio <sup>(8)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 64 del 12.3.2010.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 366 del 15.12.2011, pag. 87.

<sup>(4)</sup> GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.

- visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;
  2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;
  3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III — Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Martin SCHULZ

*Il segretario generale*

Klaus WELLE

---